

GIURISDIZIONE Dipendenti pubblici e/o statali - Sede di lavoro - Assegnazione - Dopo la stipula contratto di lavoro - Controversie in materia - Giurisdizione del G.O. - Sussiste - Ragioni.

Tar Lazio - Roma, Sez. I Quater, 14 giugno 2023, n. 10241

“[...] In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio” [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2022, il sig. Scarpino Pasquale ha chiesto l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione sull’istanza dell’8 ottobre 2022 con cui lo stesso chiedeva la rettifica del provvedimento di assegnazione presso la sede di Bologna, per vedersi assegnato presso la sede di Catanzaro.

2. Il ricorrente, infatti, è risultato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a n. 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. n. 50 del 30.06.2020), come modificato da successivo avviso di rettifica (G.U. n. 60 del 30.07.2021).

Collocatosi in posizione n. 479 della graduatoria finale di merito, il ricorrente è risultato vincitore del concorso e, in esecuzione della suddetta graduatoria, è stato assegnato al Ministero dell'Interno e, successivamente, alla Prefettura di Bologna, corrispondente alla settima scelta nell'ordine delle indicate preferenze.

Il ricorrente prendeva regolarmente servizio, stipulando contratto di lavoro, ma apprendeva che risultavano esserci sedi vacanti e disponibili a Catanzaro, città indicata come prima scelta.

Quindi, con istanza dell'8 ottobre 2022, formulava istanza di riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso la sede dell'Amministrazione in Catanzaro e, per l'effetto, che venisse rettificato il provvedimento di assegnazione alla sede di Bologna.

3. Essendo rimasta inevasa tale istanza, il ricorrente ha agito, dunque, dinanzi a questo Tribunale per veder accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice.

5. Alla camera di consiglio del 21 marzo 2023 la causa è passata in decisione.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 63, d. lgs. n.165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso avverso il silenzio è esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (ex multis, Tar Lazio, V bis, 20 gennaio 2023, n. 1095).

Ebbene, la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario che si estende, come appena detto, anche sul silenzio serbato in materia dalla resistente amministrazione.

Come ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, *“In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63,*

comma 1), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio” (così, Cass. Civ., Sez. Un., 9 giugno 2021, n. 16086).

Poiché nel caso di specie l’assegnazione della sede di lavoro, di cui si discute, è intervenuta dopo la stipula del contratto di lavoro, la giurisdizione appartiene appunto al giudice ordinario.

7. In conclusione, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. spettando la cognizione della controversia *de qua* alla cognizione del g.o., innanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;

8. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

IL SEGRETARIO